



Deteminazione del RUP n. 3 del 18 giugno 2025

Oggetto: Interreg Italia- Slovenia 2021- 2027- Progetto “Interbike III” Affidamento per “Supporto per la gestione e realizzazione di attività di promozione e coinvolgimento degli stakeholder territoriali e diffusione della cultura della mobilità sostenibile. Evento congiunto (CUP D58J23000030003- CIG B749664D2A).

II RUP

Premesso che:

- la Commissione Europea, con decisione di esecuzione C(2022) 5745 del 3 agosto 2022, ha approvato il Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) in Italia e Slovenia;
- il Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia prevede il finanziamento di progetti di capitalizzazione, intesi come operazioni derivanti da potenziali di cooperazione esistenti nell'area del mediante attuazione di azioni pilota, o testando o attuando soluzioni esistenti e trasferendo soluzioni/output/deliverable esistenti nell'area del Programma;
- il bando di Capitalizzazione n. 01/2022 è stato pubblicato dall'Autorità di Gestione - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sul BUR n. 43 in data 26 ottobre 2022;
- il GAL ha aderito in qualità di partner al progetto INTERBIKE III “Collegamento degli itinerari ciclabili dell'entroterra alle ciclovie Adriabike e Adrioncycletour”;
- il progetto ha quale scopo la promozione del cicloturismo quale forma di sviluppo economico sostenibile lungo gli itinerari ciclabili Adriabike (Kranjska GoraRavenna), D7 (Robič-Jelšane) e FVG3 (Pedemontana e del Collio);
- che la partecipazione del GAL è volta ad estendere nella propria area gli output del Progetto INTER BIKE II, in modo particolare per quello che riguarda il miglioramento dell'offerta cicloturistica e la promozione della mobilità elettrica nell'area di collegamento tra l'itinerario a lunga percorrenza D7 e la ciclovvia Alpe Adria Radweg, attraverso la ciclovvia regionale FVG3 (Ciclovvia Pedemontana);
- in data 28/08/2023 è stato sottoscritto il contratto di concessione del finanziamento tra l'Autorità di gestione, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale finanze Servizio centrale di Ragioneria ed il Lead Partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina;
- rispetto alle attività in capo al GAL è previsto un budget pari ad € 6.950,00 + Iva per l'organizzazione dell'evento finale transfrontaliero come previsto dal WP 1 attività 1.1 del progetto INTERBIKE III.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 261.08 del 11 aprile 2025 attraverso la quale il RUP è stato incaricato ad avviare le procedure, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice appalti D.Lgs 36/2023, al fine di provvedere ad affidare esternamente l'organizzazione di due workshop e dell'evento finale transfrontaliero per la promozione dei percorsi ciclabili, così come previsto dal progetto Interbike III;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- 1) Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: l'organizzazione di una giornata congiunta di promozione transfrontaliera dedicata ai percorsi D7, Adriabike e FVG3, organizzazione di un tour guidato in bicicletta relativamente alla tratta di competenza di Torre Natisone Gal Kobarid/Cividale del Friuli. nell'ambito del progetto INTERBIKE III;
- 2) Importo del contratto : € 6.950,00 + IVA
- 3) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- 5) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'[articolo 48](#), comma 2°, del [D.lgs. n. 36/2023](#), sul sito del GAL è stato pubblicato avviso circa la verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo (Prot. 287/25 del 30/05/2025) e non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea e pertanto il contratto che si intende stipulare, non presenta un interesse "transfrontaliero".

APPURATO che l'art. 50 del D.lgs 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 in quanto trattasi di importo non superiore a 40 mila euro;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- o in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- o con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questa Stazione appaltante è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale e-appaltiFVG, in data 12/06/2025 è stata richiesta offerta (RDO rfq_98327) per l'affidamento in parola alla Bordercross di Stefano Fiori – Via Piave 2- 32042 Calalzo di Cadore Belluno Codice Fiscale FRISFN80M08G642X – P.IVA 01129610323;

DATO ATTO che, in data 14/06/2025 l'operatore economico ha presentato l'offerta in risposta all'RDO rfq_98327;

CONSIDERATO che per errore l'RDO rfq_98327 è stata creata su cartella di gara nella quale già presente una precedente RDO e pertanto risulta non possibile richiede il CIG;

DATO ATTO che in data 18/06/2025, su portale e-appaltiFVG è stata riformulata la richiesta di offerta con nuova RDO rfq-98732 e che in data 18/06/2025 l'operatore economico ha presentato in risposta la propria offerta economica (prot. 343/25 del 18/06/2025);

RITENUTO di affidare alla Bordercross di Stefano Fiori le attività in parola per un importo di € 6.950,00 + IVA, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ATTESTATO che il sottoscritto RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO atto che il presente provvedimento rispetta il principio di rotazione di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

PRECISATO che il CUP assegnato al progetto è indicato in oggetto;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire;

PRECISATO INOLTRE

-che l'articolo 52 del codice *Controllo sul possesso dei requisiti* per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro prevede che gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

-che quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

-che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

-che la stazione appaltante non avendo predeterminato le modalità di campionamento ai fini delle verifiche delle dichiarazioni, ha provveduto ad effettuare le verifiche richieste, delle quali viene dato atto nel Verbale del Responsabile Unico del Progetto del 18/06/2025 ed in particolare il documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS_46308575 con scadenza validità al 14/10/2025;

-che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla Bordercross di Stefano Fiori Via Piave 2- 32042 Calalzo di Cadore Belluno Codice Fiscale FRISFN80M08G642X – P.IVA 01129610323 per un importo pari a 6.950,00 + IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale,

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" come previsto dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Il DIRETTORE/RUP
Enrichetta Pinosa